TRIBUNALE di FOGGIA

TERZA SEZIONE - ESECUZIONI MOBILIARI

R.G.E. n. 468/2025

Creditore DURIPLASTIC S.R.L. (avv. Sabino Magnificon.....)
c/
Debitore

Il Giudice dell'Esecuzione,
letta l'istanza avanzata dal creditore, di fissazione della vendita dei beni dei mobili pignorati con verbale del 14.11.2024;
visti gli artt. 530, quarto comma, c.p.c., 532 c.p.c. nonché , il D.M. n. 109/1997 e il D.M. n.80/2009;

AFFIDA

l'esecuzione delle operazioni di vendita all' Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia

ORDINA

la vendita dei beni pignorati al prezzo base come da valutazione risultante dal verbale di pignoramento (art. 535 c.p.c.) da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni imposte sulle modalità di accesso alle attività , e di svolgimento delle stesse, salvo sopravvenuti provvedimenti legislativi, al :
1° incanto il giorno 2.12.2026 al prezzo base di pignoramento (art. 535 C. p. c.);
2° incanto il giorno 9.12,2026al prezzo base di pignoramento ridotto di 1/5 (art. 538 C. p.c.);
3° incanto il giorno 16.12.2026 al maggior offerente, sarà eseguito dall' Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia (art. 532-C. p.c.) per i beni pignorati e ASPORTATI , e ad 1/10 del prezzo base di pignoramento, per i beni pignorati NON ASPORTATI, perché difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati, ovvero nei casi in cui è opportuno ai fini dell'esecuzione non procedere al trasporto. La vendita per i beni pignorati NON ASPORTATI sarà eseguita con le seguenti modalità:
i primi due incanti saranno eseguiti presso l'Istituto Vendite Giudiziarie - via Manfredonia km 2+200 dalle ore 17,00 col seguito, con l'ausilio di materiale fotografico e filmato; il terzo incanto, sarà eseguito sul luogo di custodia dalle ore 9,00 col seguito, con gara SOLO tra coloro che avranno depositata presso la sede dell'IVG, entro le 12,00 del giorno antecedente, la cauzione pari al prezzo base di partenza. In caso di unica offerta valida, i beni saranno venduti all'unico offerente.

ORDINA

al creditore procedente il pagamento del compenso fissato dall' art. 31 del decreto ministeriale suddetto, da effettuarsi entro quarantott'ore dalla richiesta dell'IVG; in caso di inottemperanza al detto pagamento e di rimessione degli atti al G.E. da parte dell'IVG verrà concesso un solo ulteriore termine per provvedere ai sensi dell'art.154 c.p.c. il cui mancato rispetto potrà essere considerato quale inattività delle parti idonea a giustificare il priovvedimento di improseguibilità . In ogn caso non si procederà alla vendita in mancanza dei versamento su detti (anche ai sensi degli artt.22 e 31 del D.M. 109/97)..,

DISPONE

che il materiale fotografico venga utilizzato per la pubblicità, e che su richiesta, gli offerenti possano accedere nel luogo di custodia dei beni pignorati per prenderne visione, previa prenotazione della visita.

AUTORIZZA

1)L'Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia, quale soggetto preposto e specializzato alla vendita, a provvedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Bollettino Ufficiale delle Vendite Giudiziarie, sul proprio sito internet, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia.(art. 490, 1°c ° C P C;(L. 6 agosto 2015, n.132 (SO N.50 G.U. 20/08/2015 N.192). Ai fini della pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, solo in caso di lotti composti da beni mobili registrati sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo provvedere al pagamento del contributo di pubblicazione pari ad €.100,00, trasmettendo all'IVG la ricevuta telematica in formato xml.p7m per ogni singolo lotto attestante l'avvenuto pagamento sul Portale dei Servizi Telematici del contributo di pubblicazione dovuto, avendo cura di specificare nella causale la procedura ed il lotto entro 5 gg. dalla richiesta da parte dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia inviandola all'indirizzo ivgfoggia@pec.it, e in caso di beni mobili registrati il cui valore è superiore a 25,000 euro l'avviso di vendita deve essere pubblicato sul sito www.astemobili.it o www.asteannunci.it , almeno 45 gg. prima della data di vendita. Qualora per la procedura in questione sia possibile prenotare a debito le spese, il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è dovuto, tuttavia al fine di consentire la pubblicazione, sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo, trasmettere all'anzidetto indirizzo pec il relativo provvedimento autorizzativo entro la tempistica predetta. Si avverte, qualora il G.E. assegni termini ex art.631 bis c.p.c., l'omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, per causa imputabile al creditore pignorante e/o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, è motivo di estinzione del processo esecutivo.

2) la sostituzione del custode, nominando l'Istituto Vendite Giudiziarie, che entro trenta giorni dalla data della vendita, salvo casi di gravi impedimenti, previa comunicazione al custode e al debitore del giorno, ora approssimativa, in cui sarà effettuata la ricognizione ed il trasporto dei beni pignorati, provvederà in concorso con il custode precedente alla ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento, quindi al prelievo ed al trasporto dei beni pignorati che solo da quel momento ne assume la custodia.

3) L'Istituto Vendite Giudiziarie ad eseguire il prelievo anche forzando l'uscio se del caso ,e richiesta quando occorra, l'assistenza della forza pubblica, o di altro personale non dipendente dell'Istituto e a prelevare dal ricavato della vendita le relative spese come da fattura che si allegherà agli atti (art.25, c° 4 e 5 °) ;

4) L'Istituto Vendite Giudiziarie a prelevare dal ricavato della vendita la percentuale prevista dal vigente regolamento ministeriale per gli Istituti Vendite Giudiziarie, nonché se dovuti i compensi di custodia nella misura stabilita (art.32, c° 3 °).

5) L'Istituto Vendite Giudiziarie (come previsto dall' art. 30, c 5°), qualora si tratti di incarichi da eseguire fuori del capoluogo in cui opera , a percepire anche anticipatamente le maggiori spese di trasporto , in ragione di € 0,68 a Km ; tali spese saranno restituite ove non effettivamente sopportate .

DISPONE

a) che l'Istituto Vendite Giudiziarie depositi il ricavato della vendita su posizione aperta su conto

corrente del Tribun Web presso Unicredit Agenzia Tribunale di Foggia, intestato alla procedura.
b) in caso di inefficacia o di revoca del provvedimento il creditore procedente , unitamente all'eventuale presentazione di una nuova istanza in cancelleria , deve effettuare presso la cassa dell'Istituto il versamento forfettario e le eventuali ulteriori documentate spese sostenute dall' I.V.G., per ottenere la rifissazione della vendita (art. 22,c. 4);
c) il compenso all'Istituto Vendite Giudiziarie , qualora il processo esecutivo si estingua o se comunque la vendita non ha luogo per cause non dipendenti dall'Istituto , dovuto , secondo statuizione del Giudice dell' Esecuzione, dal creditore e dal debitore, ovvero in solido, nella misura indicata nella tabella allegata al D. M. (art. 33) ;
d)che, qualora le cose pignorate rimangano definitivamente invendute, il pignorato sarà distrutto o donato a cura dell' Istituto operante ai sensi dell' art . 20 , c° 3° .

AVVISA GLI OFFERENTI

Con la vendita dei beni, l'aggiudicatario viene immesso in possesso dei medesimi , altresì dovrà provvedere alla liberazione dei locali dove sono situati tutti i beni inerenti al lotto sopra indicato a propria cura e spese, esonerando l'Istituto Vendite Giudiziarie da qualsiasi responsabilità sia civile che penale. Si informano gli interessati all'acquisto che la descrizione è indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art.2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di lesione"), sono venduti secondo la formula del "VISTO E PIACIUTO", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia. Che, non risultando la vendita nell'ambito di procedura espropriativa equiparabile alla normale immissione di bene sul mercato ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza ed in particolare della disciplina di cui al D.P.R. 459/96, grava sull'acquirente l'obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

AVVERTE IL CREDITORE PROCEDENTE

che a norma dell'art.122 DPR 15 Dicembre 1959 n. 1229, art.19 in caso di avvenuta vendita, dovrà corrispondere all'Ufficiale Giudiziario, a titolo di spese di esecuzione un ulteriore compenso, che deve essere dimezzato nel caso in cui le operazioni non siano state effettuate entro quindici giorni dalla richiesta e in caso di estinzione anticipata del processo esecutivo.Il compenso di estinzione del processo esecutivo, all'IVG e all'Ufficiale Giudiziario resterà a carico del creditore procedente nella percentuale prevista rispettivamente dal vigente Regolamento Ministeriale e dall'art.122 DPR 15 Dicembre 1959 n. 1229.

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato, a cura della Cancelleria al creditore, al debitore, come per legge e all'Istituto Vendite Giudiziarie, onerando quest'ultimo del solo esito definitivo della vendita, a mezzo posta elettronica, agli indirizzi indicati agli atti e contestualmente al deposito in Cancelleria.

Fissa la comparizione parti per la verifica all' udienza del 4.2.2027
Si comunichi.
Foggia, 24.10.2026

Il G.E.

Carla Faggiano